

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 13649/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13649 del 2021, proposto da

Niccolo' Ardu', rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiano Fuduli, Cajetano Maria Vecchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cajetano Maria Vecchione in Roma, Salita San Nicola Da Tolentino 1b;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;

Università' degli Studi Roma La Sapienza, Ministero dell'Istruzione, Università' degli Studi Messina, Università' degli Studi Catania, Università' degli Studi Palermo, Università' degli Studi Cagliari, Università' degli Studi Napoli Federico II, Università' degli Studi Sassari, Università' degli Studi Molise, Università' degli Studi L'Aquila, Università' degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, Università' degli Studi G D'Annunzio - Chieti, Università' degli Studi Bari, Università' degli Studi Perugia, Università' Politecnica delle Marche - Ancona, Università' degli Studi di Salerno - Fisciano, Università' degli Studi Foggia, Università' degli Studi

Siena, Università' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli, Università' degli Studi Trieste, Università' degli Studi Ferrara, Università' degli Studi Pisa, Università' degli Studi Udine, Università' degli Studi Genova, Università' degli Studi Parma, Università' degli Studi Firenze, Università' degli Studi Torino, Università' del Piemonte Orientale, Università' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, Università' degli Studi Brescia, Università' degli Studi Trento, Università' degli Studi Verona, Università' degli Studi Padova, Università' degli Studi Milano, Università' degli Studi Milano Bicocca, Università' degli Studi della Basilicata - Potenza, Università' del Salento - Lecce, Università' degli Studi Pavia, Università' della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Università di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Canullo, Paola Pecorari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Università' degli Studi Roma Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

L'Università degli Studi di Messina L'Università degli Studi di Catanzaro L'Università degli Studi di Palermo + Altri, Altri Controinteressati con Istanza per la Determinazione delle Modalità della Notificazione, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA OPPORTUNA MISURA CAUTELARE:

- della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il 28 settembre 2021, secondo le indicazioni di cui al Decreto Ministeriale del 25/06/2021 n. 730 ed

allegati, e successive modifiche di graduatoria a seguito di scorrimenti e/o ulteriori avvisi e/o rinunce, nella parte in cui non colloca parte ricorrente in posizione utile per l' immatricolazione al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'a.a. 2021/2022, presso l'Università sede di concorso indicata in epigrafe o, comunque e in via gradata, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, essendosi collocato in posizione successiva all'ultimo posto utile/disponibile e nella parte relativa ai successivi scorrimenti, in cui non viene presa in considerazione la posizione del medesimo ricorrente; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati, previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad immatricolarsi al suddetto corso;

- del provvedimento di non ammissione tra i vincitori del ricorrente e, dunque, in una posizione non utile all'immatricolazione e in ogni caso della prima graduatoria e successivi scorrimenti, nella sola parte in cui non ricomprendono l'istante in posizione utile e/o dell'implicito diniego illegittimamente opposto all'ammissione e alla conseguente iscrizione del ricorrente al corso di laurea a cui aspira;

- dei verbali, degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva del 3 settembre 2021 presso l'Ateneo sede di concorso in epigrafe e, segnatamente, quelli dell' AULA 3 – EDIFICIO DI CHIMICA V. CAGLIOTI, ove non si dà atto dell'esistenza, presenza in aula e incidenza diretta dell'uso della tavola periodica su 4 quesiti né si dà atto di alcun idoneo procedimento e verbalizzazione;

- del provvedimento non conosciuto con il quale il Presidente/Responsabile dell' AULA 3 – EDIFICIO DI CHIMICA V. CAGLIOTI ha ordinato procedersi all'assegnazione dei posti a ciascun candidato all'interno di detta aula, previo riconoscimento e registrazione del documento d'identità di ciascun candidato che doveva recarsi al posto assegnatogli dal Presidente/Responsabile d'aula;

- della prova d'esame, delle istruzioni generali, dei verbali, degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso i diversi Atenei e dei quesiti somministrati, in particolare i quesiti contestati in narrativa e quelli risolvibili con

l'uso diretto della tavola periodica, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento del test;

- del materiale di prova dei candidati (elaborato, punteggio e modulo anagrafica), e del punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta, pubblicato sul sito <http://accessoprogrammato.miur.it>, secondo le indicazioni di cui all'allegato al Decreto Ministeriale del 25/06/2021 n. 730 nonché delle modalità di espletamento della selezione presso i diversi Atenei, con particolare riguardo al sistema di abbinamento dell'elaborato con la scheda anagrafica del candidato, secondo la procedura di apposizione di etichette adesive recanti un codice a barre con il relativo codice alfanumerico, nonché delle operazioni di consegna dei moduli risposte ed anagrafiche di ciascun candidato;

- di tutti gli atti della Commissione giudicatrice presso l'Università indicata in epigrafe con particolare riferimento al verbale di correzione della prova scritta ed i verbali dell'aula in cui il ricorrente ha svolto la prova e, segnatamente, quelli dell' AULA 3 – EDIFICIO DI CHIMICA V. CAGLIOTI;

- del provvedimento con il quale il Rettore dell'Università di Roma La Sapienza ha approvato le graduatorie del concorso per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia sostenute il 3.09.2021, nonché delle stesse graduatorie anche nella parte in cui non inseriscono tra i vincitori il ricorrente e non individuano i candidati presenti nelle aule di Chimica ove erano presenti le tavole degli elementi;

- di tutti i verbali delle prove e dei verbali contenenti le irregolarità che si citeranno di seguito nel ricorso;

- degli sconosciuti provvedimenti del tavolo tecnico della programmazione degli accessi e dei test di anomalia sulle domande dopo la correzione;

- delle successive graduatorie e scorrimenti risultanti dalle assegnazioni e dalle prenotazioni alle sedi indicate;

- degli sconosciuti provvedimenti con cui sono state approvate tali graduatorie;

- di tutti gli atti ed i verbali della Commissione di esperti di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale del 25/06/2021 n. 730, per la validazione dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova; nonché, ove occorra, di tutti gli atti, verbali e provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- di tutti gli atti, verbali e provvedimenti dell'istruttoria ministeriale per esaminare i quesiti ritenuti errati nella formulazione o nelle risposte, dopo lo svolgimento della prova, e di tutti gli atti, verbali e provvedimenti assunti dal Ministero in via di autotutela e/o dagli esperti Commissari all'uopo nominati;
- del decreto-bando, emanato dal Rettore dell'Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria a numero programmato, per l'anno accademico 2021/2022, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, ancorché non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; nella parte in cui, anche interpretata, lede i diritti e gli interessi del ricorrente ad essere immatricolato al corso di laurea cui aspira;
- del Decreto Ministeriale del 25/06/2021 n. 730 - MUR (Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati, nella parte in cui, anche interpretata, lede i diritti e gli interessi del ricorrente ad essere immatricolato al corso di laurea cui aspira;
- del Decreto Ministeriale n. 1071 dell'1-09-2021 - Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2021/2022; del Decreto Ministeriale n. 742 del 25-06-2021 Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2021/2022; Decreto Ministeriale n. 741 del 25-06-2021 Definizione provvisoria dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria; Decreto Ministeriale n. 740 del 25-06-2021 Definizione dei posti

provvisori disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, (lingua italiana e lingua inglese); del Decreto Ministeriale n. 733 del 25-06-2021 Definizione dei posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero per l'accesso al corso di laurea e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, sc. formazione primaria e prof san a.a. 2021/2022 nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati, nella parte in cui, anche interpretata, lede i diritti e gli interessi del ricorrente ad essere immatricolato al corso di laurea cui aspira

- della rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di laureati in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2021/2022 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992, nonché lo schema di accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante: “Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2021/2022 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni” trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie con nota n. prot. 20375 del 13.7.2021, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; nella parte in cui, anche interpretata, lede i diritti e gli interessi del ricorrente ad essere immatricolato al corso di laurea cui aspira;

- del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; nella parte in cui, anche interpretata, lede i diritti e gli interessi del ricorrente ad essere immatricolato al corso di laurea cui aspira;

- ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; nella parte in cui, anche interpretata, lede i diritti e gli interessi del ricorrente ad essere immatricolato al corso di laurea cui aspira;
- dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della l. n. 264/1999;
- ove occorra e per quanto di ragione, degli atti con cui sono stati calcolate le effettive carenze dei medici di medicina generale sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti;
- qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione, con espressa riserva di impugnativa di ogni ulteriore atto che a detti provvedimenti dovesse comunque richiamarsi o di essi dovesse qualificarsi esecutivo o attuativo, per i seguenti motivi di fatto e di diritto e che, comunque, impedisce l'immatricolazione di parte ricorrente al predetto corso di studi;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere immatricolato nel corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia/Odontoiatria nell'a.a. 2021/2022.

E PER LA CONSEQUENTE CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite l'adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla domanda di parte ricorrente e disporre l'immatricolazione nel corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia/Odontoiatria nell'a.a. 2021/2022; con l'ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, al corso di Laurea per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario con interessi e rivalutazione, come per legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università' degli Studi Roma La Sapienza e di Università' degli Studi Roma Tor Vergata e di Ministero dell'Istruzione e di Università' degli Studi Messina e di Università' degli Studi Catania e di Università' degli Studi Palermo e di Università' degli Studi Cagliari e di Università' degli Studi Napoli Federico II e di Università' degli Studi Sassari e di Università' degli Studi Molise e di Università' degli Studi L'Aquila e di Università' degli Studi Magna Graecia - Catanzaro e di Università' degli Studi G D'Annunzio - Chieti e di Università' degli Studi Bari e di Università' degli Studi Perugia e di Università' Politecnica delle Marche - Ancona e di Università' degli Studi di Salerno - Fisciano e di Università' degli Studi Foggia e di Università' degli Studi Siena e di Università' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli e di Università' degli Studi Trieste e di Università' degli Studi Ferrara e di Università' degli Studi Pisa e di Università' degli Studi Udine e di Università' degli Studi Genova e di Università' degli Studi Parma e di Università' degli Studi Firenze e di Università' degli Studi Torino e di Università' del Piemonte Orientale e di Università' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum e di Università' degli Studi Brescia e di Università di Modena e Reggio Emilia e di Università' degli Studi Trento e di Università' degli Studi Verona e di Università' degli Studi Padova e di Università' degli Studi Milano e di Università' degli Studi Milano Bicocca e di Università' degli Studi della Basilicata - Potenza e di Università' del Salento - Lecce e di Università' degli Studi Pavia e di Università' della Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, con il ricorso all'esame, sono impugnati gli atti della procedura selettiva per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2021/2022, come indicati in epigrafe, con contestuale richiesta di adozione delle pertinenti misure cautelari;

Ritenuta l'insussistenza del fumus di fondatezza del ricorso sia con riguardo alle censure afferenti all'errata individuazione dei posti disponibili per il corso di laurea in questione, sia con riguardo alle prospettate irregolarità riguardanti la predisposizione e formulazione dei test, sia, infine, con riferimento agli asseriti anomali episodi avvenuti in sede di esame;

Considerato, per quanto attiene alla censurata istruttoria sulla programmazione dei posti, come la giurisprudenza abbia avuto modo recentemente di chiarire che "c'è un dato che assume portata dirimente, che è proprio quello relativo alla capacità degli Atenei di accogliere gli studenti fornendo loro una formazione di qualità. Non è possibile andare al di là di ciò che le università possono offrire." Pertanto, "almeno nel breve periodo l'offerta formativa (ovvero il numero di posti messi a bando) è rigida o può subire solo piccoli ritocchi pena lo scadimento dell'offerta stessa. Le esigenze del sistema sanitario vanno soddisfatte in un'ottica di programmazione in modo da erogare risorse per ampliare le sedi, per incrementare il numero dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo, per rafforzare le dotazioni tecnologiche. E tale programmazione va fatta soprattutto a monte e non al momento dell'approvazione del singolo bando annuale. Ogni singolo bando annuale non può che tenere conto soprattutto della concreta offerta che, in quell'anno, il complesso delle sedi universitarie che erogano corsi di laurea in medicina possono offrire. (cfr. C.d.S., sez. VI^a 29 marzo 2022, n° 2296);

Rilevato, quanto alle censure inerenti alla presunta ambiguità e/o erroneità di taluni quesiti somministrati e alla asserita erroneità delle risposte individuate come corrette, che le stesse impingono nel fulcro della discrezionalità tecnica, astretta alla c.d. riserva di amministrazione, sindacabile da questo Giudice solo nell'ipotesi di manifesta illogicità, evidente irragionevolezza, travisamento o macroscopici vizi

logici, vizi che nella specie non risaltano (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 18 marzo 2021 n. 2314; in termini, Cons. Stato, Sez. II, 23.2.2021 n. 1568, e ancor più recentemente Cons. Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022 n. 2296 che ha ribadito come *“sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell’amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, dell’attendibilità obiettiva, nonché, quanto al parametro-limite logico “inferiore” di tale sfera di discrezionalità, della sua non manifesta infondatezza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti o della sua non evidente illogicità”*);

Ritenuto, con riguardo all’affermata presenza della tavola periodica degli elementi che avrebbe determinato, secondo parte ricorrente, un vantaggio nella risoluzione di taluni quesiti a favore dei concorrenti collocati nelle file di posti più vicini ad essa, che il ricorrente non fornisce prova circa l’idoneità effettuale della presenza della stessa a consentire o agevolare la soluzione dei quesiti di chimica somministrati durante il test in parola;

Evidenziato, più in generale che, con riguardo alle censure con cui parte ricorrente deduce essersi consumate irregolarità nello svolgimento delle prove, questa non si è data carico di comprovare l’idoneità effettuale delle denunciate anomalie sul negativo -in rapporto al punteggio che nella specie richiesto per l’utile collocazione in graduatoria- esito della sua prova d’esame” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 3 giugno 2019, n. 7120).

Considerato che le dedotte violazioni del principio di segretezza e di anonimato, non paiono suscettibili di condurre alla misura di ammissione richiesta stante che manca qualsiasi sufficiente principio di prova di intervenute manipolazioni, non

potendosi trascurare la differente configurazione del principio di anonimato nelle prove scritte di un concorso (che richiede la stesura di elaborati originali discrezionalmente valutabili), rispetto alle prove a quiz con risposte predeterminate, nel quale l'esito, essendo oggettivamente verificabile anche ex post, potrebbe essere alterato solo attraverso vere e proprie falsificazioni, di cui, almeno allo stato degli atti, non si ha alcun riscontro nel caso di specie, tenuto altresì conto delle modalità automatiche di correzione dei fogli risposta tramite lettore ottico, in una sede diversa da quella in cui sono state svolte le prove (cfr. ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 12879/2019; cfr. anche in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, ord. n. 304/2018);

Rilevato, altresì, che il punteggio riportato dalla parte ricorrente nell'ambito della prova in questione non consente di ravvisare in capo alla stessa, secondo la più recente giurisprudenza, un evidente interesse ad agire (Cons. di Stato, Sez. VI, ord. n. 2438, 2441, 2435, 2436, 2439, 2442, 24456 del 10 maggio 2021);

Ritenuto, pertanto, di non ravvisare i presupposti per la concessione della invocata misura propulsiva cautelare;

Ritenuto sussistere giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Silvestro Maria Russo, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Roberto Montixi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Montixi

IL PRESIDENTE

Silvestro Maria Russo

IL SEGRETARIO